

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.9.2009
COM(2009) 476 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi
per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012**

RELAZIONE

1) Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta/Contesto generale

Il regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007 (GU L 184), recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009, cessa di essere applicabile il 31.12.2009. La presente proposta introduce un regime analogo per il periodo 2010-2012 al fine di garantire all'industria comunitaria condizioni di approvvigionamento adeguate per il suddetto periodo.

In alcuni Stati membri le industrie di trasformazione incontrano gravi difficoltà a reperire approvvigionamenti sufficienti di taluni prodotti della pesca: è quindi nell'interesse dell'UE aumentare il volume di alcuni dei contingenti tariffari autonomi esistenti. Inoltre, data l'evoluzione del fabbisogno di approvvigionamento, la proposta include un nuovo prodotto, un contingente non è stato prorogato e, per altri prodotti, il volume del contingente è stato ridotto.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La misura è in linea con le politiche in materia di agricoltura, pesca, commercio, sviluppo e relazioni esterne. Essa non comporterà ripercussioni negative per i paesi in via di sviluppo che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE, ad esempio nell'ambito dei regimi SPG o APE.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di coloro che hanno risposto

Consultazione degli Stati membri tramite il comitato di gestione per i prodotti della pesca e il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura. Contatti informali con l'industria dell'UE (Associazione dei produttori ittici dell'UE, Federazione delle organizzazioni nazionali degli importatori ed esportatori di prodotti ittici).

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le misure proposte sono sostenute da un'ampia maggioranza di Stati membri.

- Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel comitato di gestione per i prodotti della pesca.

Metodologia applicata

Consultazione aperta

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro

Consultazioni con il comitato di gestione per i prodotti della pesca e con il gruppo di lavoro III (Mercati e politica commerciale) del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e riunioni con i gruppi di interesse della Comunità (Associazione dei produttori ittici dell'UE (AIPCE) e Federazione delle organizzazioni nazionali degli importatori ed esportatori di prodotti ittici (CEP)) nel corso del primo semestre 2009.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta

- Valutazione dell'impatto

Non pertinente

3) Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012

- Base giuridica

Articolo 26 del trattato CE

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

È necessario adottare misure volte ad ovviare alle gravi difficoltà di approvvigionamento cui dovrà far fronte l'industria di trasformazione per il triennio decorrente dal 2010.

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (98/C 128/02).

- Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: regolamento

Altri strumenti non sarebbero adeguati per la ragione di seguito indicata.

In virtù dell'articolo 26 del trattato CE le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. È necessario un regolamento per garantire l'applicazione diretta e uniforme in tutta la Comunità.

4) Incidenza sul bilancio

Prendendo come base le più recenti statistiche complete (2008), l'incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può stimare a 75 milioni di euro per il primo triennio decorrente dal 2010.

L'importo indicato è stato calcolato ipotizzando l'applicazione dei dazi NPF e il pieno utilizzo dei contingenti. Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che la Comunità concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS) e, in media, l'utilizzo dei contingenti nei primi due anni di applicazione del regolamento giunto a scadenza è stato rispettivamente del 78% e del 75%.

Poiché i dazi NPF non sono applicati in modo generalizzato, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata (circa 25 milioni di euro).

5) Informazioni supplementari

Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi
per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Nell'ultimo decennio il livello di autosufficienza dell'UE per i prodotti della pesca è sceso dal 57% al 36%. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere la produzione comunitaria di prodotti della pesca assicurando al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie di trasformazione dell'UE, tali contingenti tariffari devono essere aperti in funzione della maggiore o minore sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario. È pertanto opportuno procedere all'apertura di tali contingenti tariffari per il periodo 2010-2012 applicando una riduzione o la soppressione dei dazi doganali.
- (2) Il 10 luglio 2007 il Consiglio ha approvato il regolamento (CE) n. 824/2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009². Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 824/2007 al fine di garantire all'industria comunitaria condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2010-2012.
- (3) Occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 184 del 14.7.2007, pag. 1.

quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario³, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento devono essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (6) A fini di chiarezza è opportuno abrogare, dal 1° luglio 2010, il regolamento (CE) n. 824/2007.
- (7) Data l'urgenza della questione è importante accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore in dogana dichiarato è pari almeno al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁴.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 824/2007 è abrogato.

³ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁴ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Importo annuale del contingente (t)	Aliquota	Periodo contingente
09.2759	ex 0302 50 10 ex 0302 50 90 ex 0303 52 10 ex 0303 52 30 ex 0303 52 90	20 10 10 10 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	80 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	5 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2761	ex 0304 29 91 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	10 41 81 60 81	Merluzzi granatieri (<i>Macruronus</i> spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	20 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2760	ex 0303 78 11 ex 0303 78 12 ex 0303 78 13 ex 0303 78 19 ex 0303 78 90 ex 0303 79 93	10 10 10 11 81 10 10	Naselli (<i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.), e abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>) congelati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	15 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (<i>Engraulis anchoita</i>), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	5 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2788	ex 0302 40 00 ex 0303 51 00 ex 0304 19 97 ex 0304 99 23	10 10 10 10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	20 000	0%	1.10.2010-31.12.2010 1.10.2011-31.12.2011 1.10.2012-31.12.2012
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	10 000	6%	1.1.2010-31.12.2012
09.2790	ex 1604 14 16	20 30 40 95	Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	15 000	6%	1.1.2010-31.12.2012
09.2774	ex 0304 29 58	10	Naselli (<i>Merluccius productus</i>), filetti congelati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	12 000	4%	1.1.2010-31.12.2012

09.2762	ex 0306 11 10 ex 0306 11 90	10 10	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.), congelate, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	750	6%	1.1.2010-31.12.2012
09.2794	ex 1605 20 10 ex 1605 20 99	50 45	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> , cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione ^{(1) (2) (4)}	20 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Branchie di calamari (<i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> —, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelate, con pelle e pinne, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	45 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> —, <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione ^{(1) (2)}	1 500	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2772	ex 0304 99 10	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	45 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2776	ex 0304 29 21 ex 0304 29 29 ex 0304 99 31 ex 0304 99 33	10 20 10 10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	20 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2778	ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	65 65	Sogliole, filetti congelati e altre carni, (<i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i>), destinate alla trasformazione ^{(1) (2)}	10 000	0%	1.1.2010-31.12.2012
09.2777	ex 0303 79 55	40	Merluzzi d'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), congelati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾⁽²⁾	10 000	0%	1.1.2010-31.12.2012

⁽¹⁾ La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione].

⁽²⁾ Non rientrano nel contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lembi o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),
campionatura, cernita,
etichettatura,
condizionamento,
refrigerazione,
congelamento,
surgelamento,
decongelamento,
separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

⁽³⁾ I prodotti dei codici NC 0306 11 10 10 e 0306 11 90 10 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti:

divisione del prodotto congelato,
trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni.

⁽⁴⁾ I prodotti dei codici NC 1605 20 10 50 e 1605 20 99 45 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono la seguente operazione:

- trattamento di trasformazione dei gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10)).

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Titolo 1, Capitolo 2, articolo 0.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2010: 14 079 700 EUR (progetto di bilancio preliminare)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Nessuna.

x La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:
--

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁵	Anno 2007
Articolo 1.2.0	Incidenza sulle risorse proprie	- 56,2/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Controlli sull'utilizzo finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio saranno effettuati a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il precedente regime di contingenti tariffari autonomi cessa di essere applicabile il 31 dicembre 2009; in un'ottica di continuità, la presente proposta mira a introdurre un regime analogo tenendo debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento e della situazione generale.

⁵ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

La presente proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento che cessa di essere applicabile per tener conto delle richieste presentate e accettate di inclusione di nuovi prodotti nonché di aumento e modifica delle designazioni dei prodotti dei contingenti tariffari autonomi.

Costo stimato dell'intervento

L'impatto principale del regolamento è la perdita di entrate per la Comunità. Prendendo come base le più recenti statistiche complete (2008), l'incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può stimare a 75 milioni di euro per il primo triennio decorrente dal 2010. Per il precedente regolamento era stato calcolato un impatto di 69 milioni di euro all'anno.

L'importo indicato è stato calcolato ipotizzando l'applicazione dei dazi NPF e il pieno utilizzo dei contingenti. Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che la Comunità concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS) e, in media, l'utilizzo dei contingenti nei primi due anni di applicazione del regolamento giunto a scadenza è stato rispettivamente del 78% e del 75%.

Poiché i dazi NPF non sono applicati in modo generalizzato, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata (circa 25 milioni di euro). Si stima che alle importazioni di prodotti della pesca nell'UE venga applicato un dazio medio inferiore al 3% *ad valorem*, rispetto al dazio medio NPF del 10,9% applicato ai prodotti della pesca.

Il calcolo della perdita di entrate tiene tuttavia conto delle sospensioni concesse dall'organizzazione comune dei mercati.

PROPOSTA DI CONTINGENTE PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA 1.1.2010 - 31.12.2012
STIMA DELLA PERDITA TEORICA DI ENTRATE
(sulla base dei dati di importazione del 2008)

N. d'ordine	Codice Taric	Proposta 2010 - 2012	Dazio NPF (%) (applicabile al 16.6.2009)	Dazio contingente (%)	Importazioni UE27 da EXTRA-UE nel 2008			Perdita teorica di entrate (in €)
					Quantitativo (t)	Valore (000 €)	Valore unitario (€/t)	
09.2759	0302 50 10 20 0302 50 90 10 0303 52 10 10 0303 52 30 10 0303 52 90 10	80.000	3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1)	0	54 37 28.542 0 34.625	248 195 94.722 0 108.714		
					63.258	203.880	3.223	7.735.197
09.2765	0305 62 00 20 0305 62 00 25 0303 62 00 29 0305 69 10 10	5.000	13 13 13 13	0	1.034	5.307		
					1.034	5.307	5.133	3.336.753
09.2761	0304 29 91 10 0304 29 99 41 0304 29 99 81 0304 99 99 60 0304 99 99 81	20.000	3,5 (2) 11,4 11,4 3,5 (2) 7,5 (media stimata: 7,45%)	0	6.034 8.004 135 2.048 395	17.021 16.924 285 2.076 479		
					16.616	36.786	2.214	3.298.771
09.2760	0303 78 11 10 0303 78 12 10 0303 78 13 10 0303 78 19 11 0303 78 19 81 0303 78 90 10 0303 79 93 10	15.000	15 15 15 15 15 15 7,5	0	3.087 3.384 3.568 0 34 0 681	9.276 6.571 14.092 0 50 0 2.113		
					10.753	32.103	2.985	6.717.143
09.2770	0305 63 00 10	5.000	10	0	3.289	5.193		
					3.289	5.193	1.579	2.596.370
09.2788	0302 40 00 10 0303 51 00 10 0304 19 97 10 0304 99 23 10	20.000	0/15 0/15 0/15 0/15 (media stimata: 7,5%)	0	25.426 1.297 0 3.235	10.597 1.590 0 2.906		
					29.958	15.094	504	755.749
09.2792	1604 12 99 10	10.000	20	6	14.738	18.166		
					14.738	18.166	1.233	1.725.558
09.2790	1604 14 16 20 1604 14 16 30 1604 14 16 95	15.000	24 24 24	6	49 506 17.535	151 1.965 67.301		
					18.090	69.418	3.837	10.360.788
09.2774	0304 29 58 10	12.000	6,1	4	9.575	20.199		
					9.575	20.199	2.110	531.633
09.2762	0306 11 10 10 0306 11 90 10	750	12,5 12,5	6	0 183	0 2.954		
					183	2.954	16.133	786.496
09.2794	1605 20 10 50 1605 20 99 45	20.000	20 20	0	2.801 13.793	13.776 64.980		
					16.594	78.756	4.746	18.984.211
09.2785	0307 49 59 10 0307 99 11 10	45.000	8 8	0	1.700 34.564	1.713 30.890		
					36.264	32.602	899	3.236.469
09.2786	0307 49 59 20 0307 99 11 20	1.500	8 8	0	1.509 478	1.104 308		
					1.987	1.412	711	85.268
09.2772	0304 99 10 10	45.000	3,5 (3)	0	36.162	84.399	2.334	3.675.959
					36.162	84.399	2.334	3.675.959
09.2776	0304 29 21 10 0304 29 29 20 0304 99 31 10 0304 99 33 10	20.000	7,5 7,5 7,5 7,5		9.265 13.403 1.910 1.689	37.075 69.626 3.918 4.207		
					26.267	114.826	4.372	6.557.254
09.2778	0304 29 99 65 0304 99 99 65	10.000	11,4 7,5	0	0 5.368	0 16.321		
					5.368	16.321	3.040	2.280.298
Nuovo	0303 79 55 (00)	10.000	15	0	6.013	9.402		
					6.013	9.402	1.564	2.345.295
GRANDTOTAL		334.250			296.149	746.818	2.522	75.009.212

(1) Riduzione autonoma dal 12% al 3% in caso di trasformazione (reg. 104/2000)
(2) Riduzione autonoma dal 7,5% al 3% in caso di trasformazione (reg. 104/2000)
(3) Riduzione autonoma dal 14,2% al 3% in caso di trasformazione (reg. 104/2000)
Fonte: Eurostat Comext 15.6.2009 & banca dati TARIC della DG TAXUD
Tab. Ref. ATQ 2010 2012 della scheda finanziaria